



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - Provincia di Oristano

C.A.P. 09075 ☎ 0783/5519

AVVISO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO

che presso il Comune di Santu Lussurgiu è indetto il bando di concorso valevole per la graduatoria generale finalizzata all'assegnazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – anno 2023

A tal fine i cittadini interessati sono tenuti a presentare regolare domanda intestata al Comune di Santu Lussurgiu entro **e non oltre il 06/11/2023 ore 13:00** e possedere al momento della presentazione della stessa i seguenti requisiti:

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- Residenza anagrafica nel Comune di Santu Lussurgiu e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo (per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno).
 - Essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale oppure essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001 site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
- Essere in regola con il pagamento del canone di locazione.
- La locazione deve:
 - risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli).

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche uno solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/89, sito in qualsiasi località del territorio comunale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 14.657,24 annue), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi, è fissata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Ai sensi della D.G.R. 29/5 del 08.09.2023 e in riferimento alla nota RAS Prot. n. 37878 del 20.09.2023 per l'annualità 2023 sussiste l'incompatibilità del contributo con il reddito/pensione di cittadinanza pertanto non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità è valutata mensilmente. Pertanto l'utente che percepisce il reddito/pensione di cittadinanza per una frazione di anno, potrà essere ammesso al contributo di cui trattasi esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

A tal proposito, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale dovranno essere indicati gli importi e le mensilità percepite.

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Saranno escluse le istanze che entro i termini previsti non avranno presentato regolare istanza e che non conterranno le informazioni e la documentazione richiesta.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto, verrà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata in carta semplice utilizzando gli appositi modelli forniti dal Comune, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte e dovrà essere corredata da tutta la necessaria documentazione; il richiedente dichiarerà sotto la propria personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti.

Le domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria, non saranno prese in considerazione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate al seguente indirizzo: protocollo@comunesantulussurgiu.it o alla posta certificata protocollo.santulussurgiu@pec.comunas.it **entro le ore 13:00 del giorno 06/11/2023.**

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accredito del relativo finanziamento da parte della R.A.S.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2023 (gennaio – dicembre) con la data di emissione, il numero progressivo di emissione, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2023 allegando fotocopia del documento di identità di chi firma per quietanza nonché la ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno che dovranno essere consegnate entro e non oltre il termine stabilito con comunicazione successiva ai richiedenti utilmente collocati nell'elenco beneficiari.

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Santu Lussurgiu, 6 ottobre 2023

Il Responsabile
Anna Rita Mula



MULA
ANNA
RITA
06.10.2023
10:12:44
GMT+00:00

